



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 426**

**DEL 13 MAGGIO 2020**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Topcon Positioning Italy S.r.l. – Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e di sprofondamento nel territorio regionale - Importo a base d'asta: 1.535.700,00 euro - S.A.: Regione Puglia – Sezione Protezione Civile Puglia.

**PREC 72/2020/S PB**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza singola di parere acquisita al prot. n. 25417 del 1° aprile 2020 con cui la Topcon Positioning Italy S.r.l. rappresenta che la gara in oggetto si svolgeva in forma telematica sul portale EmPULIA. Essa afferma che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, che impediva di generare il PDF per la firma dell'offerta economica, essa non riusciva, nonostante i contatti avviati con l'help desk, a completare la procedura di inoltro della domanda di partecipazione entro i termini. L'istante espone di aver quindi inoltrato alla S.A. la richiesta di riaprire i termini per la conclusione della procedura, in considerazione del fatto che il malfunzionamento era da ritenere imputabile al sistema. Quale ulteriore argomento a favore della riapertura dei termini, l'istante, mandatario di un RTI, chiede di considerare le maggiori difficoltà incontrate nella raccolta e predisposizione della documentazione di gara nel quadro dell'attuale crisi sanitaria, in ragione degli obblighi di lavoro con modalità "agile" previsti nella legislazione di emergenza; VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato con nota prot. 29207 del 20 aprile 2020;

VISTA la memoria della S.A. acquisita al prot. 29681 del 21 aprile 2020, con cui essa evidenzia preliminarmente che il disciplinare di gara prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 16 marzo 2020 alle ore 13 e descriveva nel dettaglio le modalità per il caricamento dei documenti di offerta, che poteva avvenire anche in più tempi. Era previsto inoltre un servizio di assistenza tecnica con la specificazione di giorni e orari per l'invio delle richieste, purché almeno 48 ore prima della scadenza. La S.A. osserva tuttavia che la Topcon Positioning Italy S.r.l. faceva richiesta di assistenza



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

tecnica alle ore 12.58 dell'ultimo giorno utile in quanto non riusciva a generare il PDF per la firma dell'offerta economica. La S.A. specifica che tale evenienza non dipendeva da un malfunzionamento del sistema, come asserito dall'istante, bensì dal fatto che la concorrente non aveva completato con successo la sezione prodotti e quindi, se avesse richiesto l'intervento di assistenza tecnica nei tempi prescritti avrebbe certamente potuto presentare la domanda entro i termini;

VISTO il disciplinare di gara che prescrive che “gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare entro e non oltre le ore 13 del giorno 16 marzo la propria offerta telematica tramite il portale EmPULIA”; che l'assistenza tecnica va richiesta all'help desk tecnico almeno 48 ore prima della scadenza del termine per presentare le offerte, nei giorni feriali negli orari 9-13 e 14-18; e che “l'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente”;

VISTO il riscontro inviato alla S.A. dal servizio di assistenza tecnica EmPULIA, dal quale si evince “l'assenza di qualsivoglia malfunzionamento del sistema nelle circostanze oggetto di contestazione” e la conferma della richiesta di assistenza pervenuta dall'operatore economico istante appena due minuti prima della scadenza del termine;

CONSIDERATO che il bando di gara veniva pubblicato in data 7 febbraio 2020 e il termine per la presentazione delle offerte era fissato al successivo 16 marzo, e quindi buona parte di tale arco temporale rientrava nel periodo di sospensione dei termini procedurali disposto con d.l. 17 marzo 2020, n. 18 in ragione dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 103, co. 1 del citato d.l. 18/2020, pubblicato ed entrato in vigore il 17 marzo 2020, a tenore del quale «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»;

VISTO l'art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato il suddetto termine al 15 maggio 2020;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTA la delibera Anac n. 312 del 9 aprile 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica. Con la richiamata delibera l'Autorità, nel premettere che "Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria", ha innanzi tutto raccomandato di assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria, e quindi, con avviso pubblico, di chiarire che la sospensione dei termini disposta dall'articolo 103 del d.l. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del d.l. 23/2020, si applica a tutti i termini stabiliti nella *lex specialis*, anche a quelli "iniziali" relativi alla presentazione delle domande di partecipazione, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo. La delibera in parola raccomanda quindi alle stazioni appaltanti di "adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto, valutando l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19". Infine la delibera suggerisce la possibilità di "disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, in particolare nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara, avendo cura di precisare per quali termini resta ferma l'applicazione della sospensione. Inoltre, le stazioni appaltanti concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria";

VISTO l'Atto di Segnalazione a Governo e Parlamento approvato con delibera n. 339 del 9 aprile 2020, con il quale l'Anac, nell'osservare che la formulazione ampia del comma 1 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020 (riferita a tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio) non consente, in sede



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

interpretativa, di eccettuare dall'ambito applicativo della norma le procedure di gara né rimettere tale valutazione alle singole stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ritardo dell'istante nella presentazione della domanda di partecipazione non risulta, per quanto emerge dal resoconto del gestore della piattaforma, imputabile a un malfunzionamento del sistema;

CONSIDERATA tuttavia la sospensione dei termini procedurali nelle gare in corso alla data del 23 febbraio 2020;

RITENUTO quindi che, con riferimento al termine per la presentazione delle domande di partecipazione nel caso di specie, che scadeva il giorno precedente all'entrata in vigore del d.l. 18/2020, occorre applicare la sospensione dei suddetti termini, sempre che sia garantita la tutela del principio di segretezza delle offerte già inviate;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

alla luce della legislazione dettata per la gestione dell'emergenza in atto, occorre applicare la sospensione dei termini procedurali anche alla gara in oggetto, in quanto essa rientra fra i procedimenti in corso alla data del 23 febbraio 2020, e quindi anche al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sempre che sia garantita la tutela del principio di segretezza delle offerte già inviate.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco